



Venezia, data del protocollo  
ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

**OGGETTO:** *Ordinanza, ex artt. 50 – 54 TUEL, per la limitazione dell'orario di apertura delle attività:*

*1) impresa individuale per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari di*

*attività sita*

*2) impresa individuale per la ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto di* nato *il* residente in *c.f.* *Partita IVA* *attività con sede secondaria presso l'unità locale* *sita in*

*Provvedimento emanato al fine di prevenire e contrastare situazioni di assembramento che possono cagionare degrado e disturbo al riposo delle persone nonché al fine di prevenire e contrastare situazioni in grado di aggredire il bene pubblico sicurezza urbana.*

#### IL SINDACO

**Premesso** che l'art.50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) prevede che il sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotti ordinanze "in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche";

**Premesso ancora** che l'art.54, commi 4 e 4 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) prevede che il sindaco, quale ufficiale di governo, adotti ordinanze "al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana" quali "lo spaccio di stupefacenti...//...e di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti";

**Constatato** che in data 05/12/2022, presso il portale DIME del Comune di Venezia, il signor OMISSIS segnalava "che i continui schiamazzi notturni in Calle del Forno da molto tempo hanno superato qualsiasi tollerabilità umana" e che tali attività rimangono aperte "fino alle quattro di mattina";

**Atteso** che nella medesima data, lo stesso segnalante di cui al paragrafo precedente, segnalava che "puntualmente ogni sera vi sono continui schiamazzi notturni (intorno alle ore 01.00 della notte) in zona Calle del Forno;





IL SINDACO

**Constatato ancora** che in data 19/11/2022, il sig. OMISSIS segnalava presso il portale DIME del Comune di Venezia che “la vendita di alcolici prosegue fino alle quattro del mattino...con grosso disagio da parte dei residenti”;

**Rilevato** che in data 07/11/2022 la sig.ra OMISSIS inviava una email alla presidenza della Regione Veneto che in zona Campo Santa Margherita “la vendita di alcolici continua tutta la notte soprattutto da parte dei piccoli rivenditori di pizze o kebab” e che la zona vede la presenza numerosa di “spacciatori seriali, ubriachi che orinano davanti alla nostra abitazione o vomitano prima di svenire tra i propri fluidi corporei”;

**Rilevato** che in data 18/10/2022 veniva contestato alla ditta [REDACTED] operante in Venezia Dorsoduro 2975 la violazione all’art.32 comma 4 del regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, per avere venduto alcolici dopo le ore 21.00;

**Considerato** che in data 17/10/2022, la sig.ra OMISSIS inviava una “denuncia per disturbo quiete pubblica” a questa polizia locale significando: a) che in località Calle del Forno, ogni sera fino alle cinque del mattino, si verificano sgradevoli situazioni e in particolare che i due locali in oggetto rimangono gli unici aperti vendendo cibo e birra; b) che schiamazzi e risse rendono impossibile un riposo tranquillo per la presenza di tantissime persone che si radunano in Calle del Forno; c) che alla mattina sul portoncino di casa dell’esponente vengono trovate bottiglie, bicchieri e carte sporche che non vengono raccolte dai gestori; d) che dalle finestre di casa l’esponente assiste a scambi di sostanze di ogni tipo in piena tranquillità;

**Considerato** che in data 17/10/2022, il signor OMISSIS dichiarava a verbale a questa polizia locale che negli ultimi due anni la situazione in Calle del Forno è degradata a causa delle attività dei due locali in oggetto, i quali continuano a vendere alcolici ben oltre le ore 21.00 e per tutta la notte. Sempre l’esponente rappresentava inoltre che dopo la chiusura di molti locali nella zona del confinante Campo Santa Margherita, verso le ore 01.00, tutta la clientela rimasta in giro si riversa in Calle del Forno disturbando la quiete e il riposo delle persone, anche utilizzando degli apparati stereo. Infine l’esponente segnalava la presenza di spacciatori che permangono in Calle fino all’alba e che al mattino la Calle del Forno è sporca, invasa da immondizie e deiezioni;

**Considerato** che in data 17/10/2022, il signor OMISSIS dichiarava a verbale a questa polizia locale lo stato di degrado della Calle del Forno cagionata dalla condotta dei due locali in oggetto che somministrano alcolici ben oltre le ore 21.00 e proseguono le attività fino al mattino, lasciando poi la calle sporca e piena di immondizie. Anche questo esponente evidenziava il fatto che dopo la chiusura dei locali di Campo Santa Margherita, gli avventori si riversano in gran numero in Calle del Forno mescolati a spacciatori che spesso litigano tra loro e con i potenziali clienti, spesso anche in maniera violenta;

**Considerato** che in data 17/10/2022, la signora OMISSIS dichiarava a verbale a questa polizia locale lo stato di degrado crescente in cui, negli ultimi due anni, versa Calle del Forno a causa della condotta dei due locali in oggetto della presente ordinanza, i quali rimangono aperti fino alle cinque del mattino somministrando alcolici. L’esponente segnala inoltre durante le ore notturne diatribe, alterchi, schiamazzi e la presenza di spacciatori di stupefacenti, nonché risse e litigi tra gli spacciatori stessi;

**Considerato** che in data 15/10/2022, la sig.ra OMISSIS inviava una nota per “denuncia per disturbo della quiete pubblica” a questa polizia locale significando che dopo la chiusura dei bar di Campo Santa Margherita le due attività di [REDACTED] le quali rimangono aperte fino alle cinque del mattino, attirano numerosi avventori con la distribuzione di cibo e birra e che il vociare, lo sbrattare, le liti e gli alterchi si verificano quotidianamente. L’esponente segnala inoltre la presenza di spacciatori di sostanze dalle ore 21.00 in avanti,





IL SINDACO

oltre alla sporcizia della Calle causata dalla mancata raccolta dei rifiuti da parte dei gestori dei due locali;

**Visto** che in data 13/05/22 giungeva presso il Centro Operativo Telecomunicazioni e Videosorveglianza di questa Polizia Locale segnalazione che alle ore 02.02 era presente in Calle del Forno/Ponte omonimo un gruppo di ragazzi con stereo riprodotto musica ad alto volume;

**Rilevato** che in data 12/10/2022 veniva contestato alla ditta [REDACTED] operante in [REDACTED] la violazione all'art.32 comma 4 del regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, per avere venduto alcolici dopo le ore 21.00;

**Atteso che** in data 12 ottobre 2022, il Servizio Polizia dell'Ambiente della Polizia Locale di Venezia comunicava che in data 09/06/2022 – 23/07/2022 e 22/08/2022, tra le ore 01.10 e le ore 02.10 veniva constatata, all'esterno del locale gestito dalla ditta [REDACTED] operante in [REDACTED] la presenza di avventori causanti rumori disturbanti intenti a consumare cibi e bevande;

**Rilevato che** con proprio atto del 11/10/2022 il Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio del Comune di Venezia ha comunicato alla ditta [REDACTED] operante in [REDACTED] l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività per un periodo di giorni tre in quanto: in data 03/10/2021, in data 09/10/2021 ed in data 01/03/2022, venivano vendute bevande alcoliche dopo le ore 21.00 in violazione all'art.32 comma 4 del regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana;

**Rilevato** che con propria atto del 11/10/2022 il Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio del Comune di Venezia ha comunicato alla ditta [REDACTED] operante in [REDACTED] l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività per un periodo di giorni tre in quanto: in data 03/10/2021 e in data 09/10/2021, venivano vendute bevande alcoliche dopo le ore 21.00 in violazione all'art.32 comma 4 del regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana;

**Rilevato** che in data 16/05/2022, il signor *OMISSIS* proponeva esposto per "inconveniente acustico" relativo alla condotta della ditta [REDACTED] operante in [REDACTED] segnalando che da circa sei mesi detta attività aveva prolungato l'orario di apertura fino alle 04.00 del mattino con la conseguenza che i numerosi avventori dell'attività di ristorazione provvedevano a sostare in Calle del Forno per consumare le pietanze e le bevande acquistate con evidenti ed insopportabili schiamazzi che sconfinavano in rumori intollerabili e incompatibili con l'orario notturno (circostanza amplificata dalla conformazione della calle, stretta e con edifici a più piani su ambo i lati);

**Visto** che in data 04/02/22 giungeva presso il Centro Operativo Telecomunicazioni e Videosorveglianza di questa Polizia Locale segnalazione che alle ore 02.55 proveniva dal negozio [REDACTED] musica ad alto volume;

**Visto** che in data 20/01/22 giungeva presso il Centro Operativo Telecomunicazioni e Videosorveglianza di questa Polizia Locale segnalazione che alle ore 02.05 era presente in Calle del Forno un gruppo di ragazzi intento a cantare e suonare la chitarra;

**Visto** che in data 21/01/22 giungeva presso il Centro Operativo Telecomunicazioni e Videosorveglianza di questa Polizia Locale segnalazione che alle ore 02.55 in Calle del Forno/ponte omonimo era in atto una rissa con 10/15 persone coinvolte;





IL SINDACO

**Considerato** che in data 04/10/2021 la ditta [REDACTED] operante in [REDACTED] veniva sanzionata per aver abbandonato su suolo pubblico due sacchi di tipo condominiale contenenti rifiuti indifferenziati quali plastica, lattine, resti di cibo, alluminio, vetro e secco non riciclabile ;

**Considerato che** in data 03/10/2021 la ditta [REDACTED] operante in [REDACTED] veniva sanzionata in quanto svolgeva anche attività artigianale di produzione e vendita diretta di pizza senza aver comunicato all'autorità competente la modifica della modalità di esercizio ai fini dell'aggiornamento della Registrazione al SIAN;

**Considerato** che in data 25/09/2021 la ditta [REDACTED] operante in Venezia Dorsoduro 2973 veniva sanzionata per aver abbandonato su suolo pubblico un sacco di tipo condominiale contenente rifiuti indifferenziati quali vetro, plastica, lattine, carta, cartone, residuo;

**Considerato che** in data 18/09/2021 la ditta [REDACTED] operante in [REDACTED] veniva sanzionata in quanto svolgeva anche attività artigianale di produzione e vendita diretta di pizza senza aver comunicato all'autorità competente la modifica della modalità di esercizio ai fini dell'aggiornamento della Registrazione al SIAN;

**Considerato** che in data 08/09/2021 la ditta [REDACTED] operante in [REDACTED] veniva sanzionata per aver abbandonato su suolo pubblico un sacco contenente rifiuti indifferenziati quali secco, frazione organica e plastica;

**Considerato** che in data 30/04/2021 la ditta [REDACTED] operante in [REDACTED] veniva sanzionata per aver abbandonato su suolo pubblico un sacco contenente rifiuti indifferenziati quali carta, plastica, organico e secco non riciclabile;

**Considerato che** in data 10/08/2020 la ditta [REDACTED] operante [REDACTED] veniva sanzionata dall'ULSS 3 in quanto, tra l'altro, tutti i prodotti sfusi di produzione propria non riportavano etichettatura relativa alla data di scadenza;

**Considerato** che in data 24/07/2020 la ditta [REDACTED] operante in [REDACTED] veniva sanzionata per aver somministrato bevande in bottiglie di vetro prive di tappo favorendo così il consumo sul suolo pubblico;

**Visti:**

- il già citato art.50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e ss.mm.ii.;
- il già citato art.54, commi 4 e 4 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e ss.mm.ii.;
- l'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, in virtù della quale, per i provvedimenti caratterizzati da particolari ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela ai beni pubblici del decoro, della vivibilità de luoghi e della sicurezza urbana) non è comunicato l'avvio del procedimento;
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- la legge 18 aprile 2017 n. 48 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20





febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;

- il Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Venezia.

### CONSIDERATA

La necessità di interrompere la somministrazione indebita di bevande alcoliche fin dalle ore 21.00, divieto costantemente disatteso dalle due attività indicate in oggetto;

la necessità di ricondurre a normalità le condizioni igieniche della Calle [redacted] su cui insistono le due attività, e di interrompere le forme di degrado conseguenti all’abbandono incontrollato e protratto nel tempo di rifiuti prodotti dai clienti delle attività medesime;

la dimostrata inadeguatezza delle due attività a mantenere pulita la zona prospiciente e limitrofa, anche a causa dell’ampio orario di apertura delle attività, che si protrae fino alle ore 05.00 del mattino e della conseguente (proporzionale) eccezionale mole di rifiuti prodotti;

la necessità di interrompere ogni forma di schiamazzi, grida, e generale grave disturbo della quiete pubblica, cagionati ben oltre le ore 23.00, orario limite per i rumori molesti fissato dal Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Venezia;

la necessità di prevenire lo stazionamento in loco e l’attività di soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti che, con la chiusura dei pubblici esercizi siti nel confinante Campo Santa Margherita, vedono sopraggiungere in calle decine e decine di giovani avventori attratti dalla vendita ininterrotta di alimenti e bevande;

### ORDINA

1) *all’impresa individuale per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari di [redacted] nato in [redacted] il [redacted] residente a [redacted] attività sita in [redacted] di svolgere la propria attività per novanta giorni, a far data dalla notifica della presente ordinanza, dalle ore 07.00 alle ore 21.00 di ogni giorno; alla medesima attività è fatto inoltre obbligo di svolgere la propria attività per i successivi novanta giorni, dalle ore 07.00 alle ore 23.00 di ogni giorno; l’ordine produrrà pertanto effetti per complessivi centottanta giorni.*

2) *all’impresa individuale per la ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto di [redacted] nato in [redacted] il [redacted] residente in [redacted] attività con sede secondaria presso l’unità locale [redacted] di svolgere la propria attività per novanta giorni, a far data dalla notifica della presente ordinanza, dalle ore 07.00 alle ore 21.00 di ogni giorno; alla medesima attività è fatto inoltre obbligo di svolgere la propria attività per i successivi novanta giorni, dalle ore 07.00 alle ore 23.00 di ogni giorno; l’ordine produrrà pertanto effetti per complessivi centottanta giorni.*





**IL SINDACO**

Per la violazione della presente ordinanza si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle vigenti norme di legge.

Il presente provvedimento, previa trasmissione al Prefetto di Venezia, è reso pubblico tramite Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune di Venezia.

**INFORMA**

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Luigi Brugnaro(\*)